

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 28 – Centrale idroelettrica torrente Sentino con recupero opere esistenti Sassoferrato – Bluenergy srl (Sentino Idroelettrica srl, Hydrowatt srl) – DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009 – Verifica di ottemperanza e modifica condizione ambientale.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI AGGIORNARE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009, con la modifica della Condizione Ambientale n. 4 aggiungendo dopo le parole “con il sistema eco-morfologico” la seguente dicitura: “ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua”.

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009, inclusa la condizione ambientale n. 4, così come modificata dal presente decreto, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 al seguente link “Verifica di ottemperanza”: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#16094_Verifica-di-Ottemperanza

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente della P.F.
Roberto Ciccioni
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- L.R. n. 11. del 09/05/2019 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
- D.G.R. 21 gennaio 2004, n. 116 "Approvazione del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini di rilievo regionale (PAI) – articolo 11 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13".

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

Il progetto per la realizzazione della centrale idroelettrica in oggetto ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale con il Decreto di Ddirigente di PF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009, mediante il quale è stato escluso dalla procedura di VIA impartendo alcune prescrizioni (ora Condizioni Ambientali – C.A.), per la mitigazione degli impatti, che si riportano in allegato A.

A seguito di una variante in fase esecutiva, presentata dalla ditta Sentino Idroelettrica s.r.l (subentrata a Bluenergy srl), la PF V VAA con DDPF n. 46 del 20/05/2013, ha modificato in maniera non sostanziale l'Autorizzazione Paesaggistica e ha confermato per la VIA le condizioni Ambientali poste nel Decreto n. 34/2009.

La centrale in oggetto ha ottenuto l'Autorizzazione unica di cui al D.lgs 387/2003 con DDPF n. 112/EFR del 13/07/2010 modificata con DDPF n. 8/EFR del 25/01/2013 a seguito della variante in fase esecutiva.

Nell'ambito dell'attività di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF 34/2009, con nota prot. n. 0305338 del 30/04/2014 la PF VAA chiedeva alla ditta informazioni relative allo stato di attuazione dei lavori. Con nota prot. 0334374 del 13/05/2014 la ditta comunicava che l'impianto si trovava in fase di collaudo.

In data 17/09/2014 il Corpo forestale dello stato ha effettuato un sopralluogo rilevando che la riduzione della superficie boscata considerata con decreto VIA e oggetto della **condizione ambientale n. 7**, nelle modifiche progettuali intercorse successivamente al decreto 34/2009 era passata da 767 mq a 471 mq e che la restante superficie di 296 mq era interna all'alveo e probabilmente eliminata da un evento alluvionale. Pertanto, con nota 0185778 del 16/03/2015 la PF VAA chiedeva di relazionare circa l'effettiva interferenza tra le opere realizzate e la vegetazione. Sulla base della relazione stata trasmessa con nota prot. 0182355 del 21/03/2016, la condizione può considerarsi ottemperata.

Con nota prot. n. 0864756 del 16/12/2015 la ditta Hydrowatt comunica la fusione per incorporazione della società Sentino Idroelettrica s.r.l. e chiede la volturazione dell'Autorizzazione Unica di cui al D.lgs 387/2003. La volturazione dell'Autorizzazione unica è stata rilasciata con DDPF n. 2/EFR del 20/01/2016.

L'istruttoria interna per la verifica di ottemperanza ha permesso di verificare le seguenti condizioni ambientali:

- **Condizione ambientale n. 1**, sulle verifiche necessarie per il rilascio del parere vincolante dell'autorità idraulica competente: la concessione idraulica è stata rilasciata con Determina



Dirigenziale n.345/2013 del Settore 1 Provincia di Ancona e pertanto la condizione può ritenersi ottemperata:

- **Condizione ambientale n.9**, relativa agli adempimenti in fase di cantiere per l'abbattimento delle polveri: tale condizione rappresenta buone pratiche di cantiere. Non sono pervenute segnalazioni di inadempimenti in merito. La condizione può considerarsi ottemperata;
- **Condizione ambientale n.10**, relativa alla relazione di impatto acustico: In data 12/03/2015 la ditta ha trasmesso ad ARPAM il documento di valutazione dell'impatto acustico a firma di tecnico esterno, dal quale si evince il rispetto dei limiti di legge. La condizione può considerarsi ottemperata.

In data 15/12/2014 ARPAM ha effettuato un sopralluogo, il cui verbale è stato trasmesso alla scrivente con nota acquisita al prot. regionale n. 1140176 del 10/10/2018.

Dal verbale è possibile attestare l'ottemperanza della **condizione ambientale n. 11**, relativa alla realizzazione dell'elettrodotto interrato per il collegamento in rete dell'energia prodotta, in quanto si legge che "considerata l'area oggetto dell'intervento e le distanze esistenti tra le linee in progetto ed i fabbricati più vicini, si può evincere che la prescrizione è attualmente rispettata".

Dal verbale trasmesso da ARPAM a seguito del sopralluogo emergeva altresì che non era stato possibile da parte di ARPAM verificare l'ottemperanza di alcune delle condizioni ambientali. Pertanto, con nota prot. 227406 del 25/02/2019 la PF VAA chiedeva ai Carabinieri forestali di effettuare un controllo finalizzato alla verifica di ottemperanza.

I Carabinieri Forestali hanno effettuato il controllo in data 14/03/2019, e il verbale è stato trasmesso alla scrivente PF con nota acquisita al protocollo regionale n. 497350 del 23/04/2019.

Nel verbale si riscontrava l'avvenuta realizzazione di recenti lavori di manutenzione, consistenti nel dragaggio e spostamento del materiale litoide alluvionale da monte a valle, "su cui", si legge nel verbale "*sono in corso verifiche che hanno comportato forte impatto sulla fauna ittica*".

A seguito di tale segnalazione, con nota prot. n. 0641879 del 27/05/2019 la PF VAA attivava il procedimento di cui all'art. 28, comma 6 del D.Lgs. 152/23006 finalizzato all'acquisizione di informazioni da parte del proponente e/o da altri soggetti per accertare la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi da quelli già valutati. A tal fine chiedeva al proponente di fornire informazioni relative alla causa e la ripetibilità di tale impatto. In particolare si chiedeva di chiarire le modalità delle opere di ripulitura idraulica e sghiaimento, al fine di verificarne la conformità a quanto previsto alla **condizione ambientale n. 6** del decreto n.34/2009.

Con nota prot. n. 0721426 del 11/06/2019 il proponente inviava documentazione relativa alle attività di dragaggio svolte. Nella documentazione si specifica che l'inizio e la fine dei lavori sono stati comunicati alla Regione Marche, PF Tutela del Territorio di Ancona (pec del 06/03/2019, 12/03/2019 e 14/03/2019). La documentazione trasmessa motiva, inoltre, che le operazioni si erano rese necessarie in quanto il livello della ghiaia aveva quasi raggiunto il lato inferiore della gaveta a centro briglia, e ciò avrebbe potuto compromettere il rilascio del DMV. Attesta, altresì, che le operazioni di pulizia e sghiaimento sono state svolte in conformità alle prescrizioni dell'autorità concedente e delle normative vigenti e sono stati verificati (tramite sopralluogo del 11/03/2019) dalla competente PF Tutela del Territorio di Ancona, anche al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Con nota prot. n. 1023652 del 29/08/2019 la PF VAA trasmetteva la documentazione della ditta ai Carabinieri Forestale, chiedendo nel contempo l'esito delle verifiche da essi svolte e con nota prot. n. 18419194 del 02/12/2019 sollecitava un riscontro. Con nota prot. n. 1526587 del 30/12/2019 i Carabinieri Forestale rispondevano attestando che il deflusso minio vitale era ripristinato.

Sulla base dell'istruttoria effettuata si ritiene la non sussistenza di un danno ambientale e, pertanto, si propone di concludere la procedura di cui all'art. 28, comma 6 del D.Lgs. 152/23006. Sulla base delle informazioni fornite nel corso della procedura, è possibile dichiarare ottemperata la condizione ambientale n.6.



Sempre con nota con nota prot. n. 0641879 del 27/05/2019 la PF VAA chiedeva alla ditta anche chiarimenti relativamente all'ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 (monitoraggio del DMV), e 8 (terre e rocce da scavo).

Il proponente rispondeva alla richiesta (nota prot. n. 0721426 del 11/06/2019) inviando la documentazione necessaria per la verifica di ottemperanza:

- **Condizione ambientale n.2**, relativa al monitoraggio del DMV: Sulla base del sopralluogo effettuato il 15/12/2014 ARPAM attesta la trasmissione della documentazione relativa al 2014. Con nota prot. 0721426 del 11/06/2019 la ditta ha trasmesso alla scrivente i monitoraggi relativi agli anni da 2014 a 2018. Nella nota di trasmissione si precisa che i volumi prelevati e i volumi restituiti coincidono, in quanto non si tratta di prelievo dissipativo. La condizione può ritenersi ottemperata. E' tuttavia necessario che nei successivi anni di esercizio, tali dati, oltre che alla PF Tutela delle Acque della Regione Marche, competente per la concessione idraulica, vengano trasmessi anche alla scrivente PF;
- **Condizione ambientale n. 8**, relativa agli adempimenti inerenti le terre e rocce da scavo: già a seguito del proprio sopralluogo, con nota prto. 0356341 del 20/05/2015 ARPAM comunicava l'incompletezza della documentazione relativa alle terre e rocce da scavo. La trasmissione di tale documentazione ad ARPAM in data 29/06/2015, è stata attestata dalla ditta a seguito della richiesta della PF VAA e la prescrizione può quindi ritenersi ottemperata.

Nell'ambito dell'istruttoria e sulla base dei controlli effettuati dai CF e da ARPAM è stato inoltre possibile verificare l'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:

- **Condizione ambientale n. 3**, relativa al rilascio del DMV: il rilascio delle portate derivate avviene immediatamente a valle della briglia. I sistemi di controllo del rilascio del DMV sono adeguati. Relativamente all'indicazione nella condizione di rilasci superiori al valore del DMV fissato per esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell'approvvigionamento idrico, come specificato nella condizione stessa, tale aspetto non è imputabile al proponente ma all'Autorità concedente, quindi non soggetto a verifica di ottemperanza. Relativamente agli altri aspetti, né ARPAM né i CF non hanno rilevato difformità nel corso dei rispettivi sopralluoghi.
- **Condizione ambientale n. 5**, relativa alla realizzazione dell'intervento di difesa spondale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, così come previsto negli elaborati tecnici di progetto: nelle attività di controllo i CF non hanno rilevato difformità

Per quanto riguarda la **Condizione ambientale n. 4** relativa alla realizzazione di una scala di risalita dei pesci, nell'ambito dell'attività di controllo per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto, ARPAM comunicava che nel sopralluogo effettuato in data 15/12/2014 (documentazione trasmessa alla scrivente PF con nota prot. n. 0356341|20/05/2015) aveva rilevato la non realizzazione della scala di risalita dei pesci e indicava che il proponente esibiva la Determina Dirigenziale n. 304/2013 del Settore 1 Provincia di Ancona mediante la quale veniva dispensata dalla costruzione del dispositivo, surrogato dal versamento di quote annuali per il ripopolamento ittico, in base a quanto disposto dalla L.R.11/2003. Anche i Carabinieri forestali, nel verbale relativo al sopralluogo del 14/03/2019, trasmesso con nota prot. n. 497350 del 23/04/2019, rilevavano l'assenza della scala di risalita e citavano il medesimo atto autorizzativo della Provincia di Ancona. Si precisa che la scrivente PF non è stata coinvolta nel procedimento di emanazione della Determina Dirigenziale n.304/2013, che la stessa non è stata mai comunicata ufficialmente alla scrivente e che il proponente non ha mai fatto istanza per chiedere l'adeguamento e l'ottemperanza della prescrizione in oggetto.

Le condizioni poste dal DDPF VAA n.34/2009 erano finalizzate a minimizzare l'impatto dell'inserimento dell'opera nell'ambiente naturale, con lo scopo "di consentire la risalita ed il libero spostamento delle



specie ittiche". In tal senso, la prescrizione relativa alla scala di risalita dei pesci era finalizzata a garantire una continuità ecologica effettiva di tutte le potenziali specie ittiche interessate, tra la parte a valle e la parte a monte del corso d'acqua. La condizione ambientale si configurava pertanto come una misura più cautelativa della semplice applicazione della l.r. n. 11 del 03/06/2003. Va inoltre precisato che l'art. 15 della l.r. n. 11/2003 stabilisce che "i progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua". Non avendo preso parte al procedimento che ha portato al rilascio della Determina Dirigenziale n.304/2013 non è possibile per la scrivente stabilire l'effettiva sussistenza di motivi ostativi che abbiano reso tecnicamente impossibile la realizzazione di tale opera. Non è altresì possibile stabilire, con gli elementi in nostro possesso, se la soluzione alternativa del ripopolamento sia altrettanto cautelativa.

Con nostra nota prot. 227406 del 25/02/2019 si chiedeva al Comando dei Carabinieri Forestali di verificare in fase di sopralluogo se le condizioni morfologiche ed ecologiche del corso d'acqua fossero tali da rendere l'attuazione di quanto disposto dalla L.R.11/2003 (ripopolamento) efficace ai fini di mantenere l'equilibrio ecologico oggetto della prescrizione, al fine di procedere eventualmente con le opportune modifiche del DDPF VAA n.24/2009.

Con DDPF n. n. 107 del 27 maggio 2019, la PF VAA diffidava il proponente a comunicare entro e non oltre il 30/06/2019, come intendesse ottemperare alla prescrizione/condizione ambientale relativa alla scala di risalita dei pesci. Con nota prot. n. 0765084 del 20/06/2019 la ditta rispondeva alla diffida trasmettendo le determinazioni dirigenziali del Settore I della Provincia di Ancona n. 304/2013 relativa alla determinazione del canone annuale compensativo per il ripopolamento ittico di cui alla l.r.11/2003 e n. 345/2013 relativa alla concessione idraulica, in cui si faceva esplicito riferimento alla non realizzabilità della scala di risalita dei pesci a causa dell'instabilità della traversa. Nella documentazione presentata dalla ditta non sono inclusi elementi di valutazione sullo stato della fauna ittica, finalizzati a comprendere se le misure attuate abbiano raggiunto lo stesso scopo di tutela posto dalla condizione ambientale. Nella rete di monitoraggio dei fiumi di ARPAM non sono presenti stazioni in prossimità della centrale. L'unica stazione che può essere presa in considerazione sul fiume Sentino è la R110121RF in località Perticano, circa 10 km a monte dell'impianto. In tale stazione i dati relativi alle tre campagne di monitoraggio (2010-2012, 2013-2015 e 2015-2017) mostrano che lo stato della fauna ittica è rimasto costante con un livello "buono" in tutto il periodo, e che lo stato ecologico, monitorato per il 2013-2015 e 2015-2017, corrisponde a "buono".

Da tali considerazioni, unite a sopralluoghi del CF che non hanno rilevato situazioni di deterioramento ambientale, si evince che la mancanza della scala di risalita pesci, ancorchè rappresenti un presidio ecologico di primaria importanza per gli spostamenti dell'ittiofauna, in quanto surrogata dal ripopolamento ittico, non sembrerebbe possa aver generato effetti ambientali degni di nota.

Diviene quindi necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato prendere atto della situazione e aggiornare il decreto n. DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009 con la modifica della condizione ambientale n. 4 aggiungendo dopo le parole "con il sistema eco-morfologico" la seguente dicitura: "ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua". La prescrizione così modificata può ritenersi ottemperata.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato, considerato la condizione ambientale n. 4 di cui al DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009 è stata modificata senza preventiva comunicazione alla competente



struttura regionale, sostituendo la realizzazione della scala di risalita dei pesci con il pagamento del canone per ripopolamento ittico di cui alla L.r. 11/2003, ma che dalla modifica della condizione non è derivato un peggioramento delle condizioni ambientali, si propone

DI AGGIORNARE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009, con la modifica della Condizione Ambientale n. 4 aggiungendo dopo le parole “con il sistema eco-morfologico” la seguente dicitura: “ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua”.

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al DDPF n. 34/VAA_08 del 17/04/2009, inclusa la condizione ambientale n. 4, così come modificata dal presente decreto, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell’Allegato A al presente decreto.

La presente istruttoria è stata predisposta con la collaborazione tecnica di Gaia Galassi e Stefano Angelini.

La responsabile del procedimento
Velia Cremonesi
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATO A

Ottemperanza alle Condizioni Ambientali decreto n. 34/VAA_08 del 17/04/2009

N	Descrizione	Esito	Sintesi motivazione
1	<p>Al fine del rilascio del parere vincolante dell'autorità idraulica competente (Provincia di Ancona, Area Rischio Idraulico e Acque Pubbliche) occorre produrre: a) verifiche idrauliche, secondo la procedura prevista dal Piano per l'assetto idraulico, della fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; le verifiche dovranno essere condotte in configurazione ex ante in modo da stabilire tutti gli eventuali presidi necessari alla messa in sicurezza, nonché le strutture connesse previste dal progetto nelle aree circostanti sia in destra che in sinistra idrografica. Inoltre le verifiche dovranno essere condotte anche in configurazione ex post per accertare che gli eventuali presidi previsti per la messa in sicurezza siano efficaci; b) verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato dal PAI (art. 9 comma 2); c) analisi morfodinamica fluviale/idrodinamica dei processi attuali e potenziali che presidono l'evoluzione dei fenomeni nella fascia fluviale, considerati ante e post operam anche con riferimento alla dinamica del trasporto solido.</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>La concessione idraulica è stata rilasciata con Determina Dirigenziale n.345/2013 del Settore 1 Provincia di Ancona</p>
2	<p>Allo scopo di garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV), che non potrà essere inferiore a 0,267 mc/s (valore di riferimento per il DMV nel settore di fiume sotteso dall'opera di derivazione) e che dovrà essere completamente rilasciato, è necessario effettuare apposito monitoraggio in cui i risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno fornire almeno le seguenti informazioni che dovranno essere trasmesse all'autorità idraulica competente ed al servizio acque dell'ARPAM: a) portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita durante l'anno solare; b) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite nel corso dell'anno solare; c) distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali, giornalieri ecc...) definita in relazione alla redazione del bilancio idrico.</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>Sulla base del sopralluogo effettuato da ARPAM il 15/12/2014 (trasmesso con prot. n. 1140176 del 10/10/2018) APAM attesta la trasmissione della documentazione relativa al 2014. Con nota prot. 0721426 del 11/06/2019 la ditta ha trasmesso alla scrivente i monitoraggi relativi agli anni da 2014 a 2018.</p>
3	<p>Al fine di garantire la continuità dell'ecosistema fluviale il DMV dovrà essere rilasciato immediatamente a valle dell'opera di derivazione, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che necessitino della minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'ac</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>Il rilascio delle portate derivate avviene immediatamente a valle della briglia. I sistemi di controllo del rilascio del DMV sono adeguati. A variazioni al DMV in casi eccezionali non è tenuta la ditta ma Ente terzo. ARPAM e i CF non</p>



	<p>qua. Qualora la portata intercettata dalla derivazione sia inferiore al DMV essa dovrà essere totalmente rilasciata. Nei casi di rilevante diminuzione del deflusso in alveo, per esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell’approvvigionamento idrico, l’Autorità concedente, con apposita motivata ordinanza, può ordinare per limitati periodi di tempo rilasci superiori al valore del DMV fissato, al fine di assicurare lo stesso DMV.</p>		<p>hanno espresso rilievi nel corso dei rispettivi controlli</p>
4	<p>Al fine di consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n° 11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne” realizzando apposita rampa di risalita per i pesci mediante soluzioni tecniche idonee ad evitare impatti con il sistema eco-morfologico, <u>ovvero, qualora le condizioni strutturali della briglia non lo consentano, dovrà essere corrisposta annualmente alla Regione Marche una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua”.</u></p>	<p>Ottemperata</p>	<p>Verificata l’impossibilità tecnica di realizzare la scala di risalita dei pesci, e valutato che la mancanza della scala di risalita pesci, in quanto surrogata dal ripopolamento ittico, non ha ingenerato effetti ambientali degni di nota, la condizione ambientale così come modificata con il presente decreto, è da ritenersi ottemperata.</p>
5	<p>La realizzazione dell’intervento di difesa spondale, previsto in destra idraulica a valle della traversa, e dell’intervento di mitigazione della centrale idroelettrica dovranno essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, così come previsto negli elaborati tecnici di progetto (allegato 12 e tav. 14).</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>Condizione non espressamente riportata nel Verbale ARPAM del 15/12/2014. I CF non hanno avuto niente da rilevare</p>
6	<p>I previsti interventi di ripulitura idraulica dovranno avere essenzialmente finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi, dovranno porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell’alveo del corso d’acqua e dovranno rispettare le indicazioni di cui al D.P.R. 14/04/1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la riduzione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale” ed alla Circolare n° 1 del 23/01/1997 della Regione Marche “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione Marche”, privilegiando l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>A seguito del sopralluogo dei CCFF del 14/03/2019 è stata attivata la procedura di cui all’art. 28, comma 6 del D.Lgs 152/2006 per verificare l’assenza di impatti ambientali. Tale procedura si è conclusa positivamente a seguito dell’invio di documentazione integrativa da parte della ditta (nota prot. n. 0721426 del 11/06/2019) e del riscontro da parte dei CCFF (nota prot. n. 1526587 del 30/12/2019)</p>
7	<p>Considerato che le piante interferenti con l’intervento sono radicate in un bosco e l’esecuzione delle opere comportano una riduzione di superficie boscata, gli interventi di compensazione di cui all’art. 12 della L.R. n° 6/2005 “Legge forestale regionale” dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici di progetto (relazione botanico – vegetazionale, relazione integrativa All. 12, tavv. 7 – 14) e dovranno essere autorizzati dalla competente Provincia, sentita la Comunità Montana, in considera</p>	<p>Ottemperata</p>	<p>La ditta ha trasmesso documentazione relativa all’ottemperanza di tale prescrizione in data 21/03/2016</p>



	zione del fatto che l'opera che si intende realizzare è di pubblica utilità. L'utilizzo di rosacee previsto per gli interventi di compensazione dovrà essere effettuato ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e ss.mm.ii. e del D.M. n° 356 del 10/09/1999 e dovrà prevedere prioritariamente specie autoctone.		
8	La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi previsti in progetto dovrà essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 186 del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.	Ottemperata	ARPAM nel sopralluogo del 15/12/2014, ha richiesto copia della documentazione relativa alle terre e rocce da scavo. La trasmissione della documentazione ad ARPAM è avvenuta in data 29/06/2015 ed è stata confermata dalla ditta con nota prot. 721426 del 11/06/2019
9	Nella fase di cantierizzazione dovranno essere messe in atto tutte le misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio della migliore tecnologia disponibile.	Ottemperata	Si tratta di buone pratiche di cantiere. Non sono pervenute segnalazioni di inadempimenti in merito.
10	Entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere fornita al servizio Radiazioni/Rumore dell'ARPAM una apposita valutazione di impatto acustico post operam comprensiva di tutte le attività delle apparecchiature utilizzate, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori, ovvero considerando, secondo una "giornata-tipo" di lavoro, il funzionamento contemporaneo dei diversi macchinari. I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità al D.M. 16/03/1998 sia ad un metro dalle principali sorgenti sonore, sia al confine dell'area, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini, così come definiti all'art. 2 della Legge n° 447/1995, nel periodo di riferimento diurno e nel periodo notturno. La quantificazione del livello di immissione differenziale preso gli ambienti abitativi maggiormente esposti dovrà essere ottenuta mediante misure dirette dei livelli ambientali e residui diurni e notturni. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto per il periodo di riferimento diurno e notturno con i limiti di immissione differenziali e con i limiti di emissione ed immissione assoluto previsti dalla classificazione acustica del comune di Sassoferrato. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà già contenere un opportuno piano di adeguamento. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura e la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra sorgente e recettore, le posizioni delle sorgenti ed i principali assi viari, con le rispettive fasce di pertinenza. La ditta che realizzerà l'opera dovrà comunque fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere stesso volte a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotto e, se necessario, utilizzare anche barriere fonoassorbenti temporanee.	Ottemperata	In data 12/03/2015 la ditta ha trasmesso ad ARPAM il documento di valutazione dell'impatto acustico a firma di tecnico esterno, dal quale si evince il rispetto dei limiti di legge.



11	All'elettrodotto interrato che dovrà essere realizzato per il collegamento in rete dell'energia generata dovrà essere applicata una fascia di rispetto pari ad un metro di ampiezza per entrambi i lati del cavidotto.	Ottemperata	Come si legge nel verb. ARPAM del 15/12/2014, considerata l'area oggetto dell'intervento e le distanze esistenti tra le linee in progetto ed i fabbricati più vicini, si può evincere che la prescrizione è attualmente rispettata.
----	--	--------------------	---

